PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019)

10.4. ACCESSO AI DOCUMENTI INERENTI DOMANDA DI TRASFERIMENTO NON ACCOLTA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Scolastico Provinciale

La signora, docente, ha presentato – per il tramite dell'avv. di, una richiesta di accesso datata 29 ottobre 2018 e rivolta all'USR e all'USP di, chiedendo copia della seguente documentazione:

- Organico di Diritto per l'a.s. 2017/18 e per l'a.s. 2018/19 degli Istituti Secondari di primo grado per la classe di concorso A030 (numero di Cattedre interne ed esterne, scuole e ore di completamento delle COE, numero di docenti titolari in OD, numero di classi e numero di ore cd di "potenziamento");
- Organico di Fatto a.s. 2018/19 degli Istituti Secondari di primo grado per la classe di concorso A030 (numero di Cattedre interne ed esterne, scuole e ore di completamento delle COE, numero di docenti titolari in OD, numero di classi e numero di ore cd di "potenziamento").

Motivava l'istanza con la necessità di conoscere lo stato del mancato trasferimento che la Prof.ssa aveva chiesto presso la scuola "...." di

A tal riguardo l'avv. precisa nel ricorso che "solo l'analisi di tali documenti permetterebbe all'istante di comprendere il motivo per cui nell'a.s. 2018/19 la Pubblica Amministrazione chiamata in causa abbia optato per un numero di cattedre nella scuola "....." tale da non permettere il trasferimento della Prof.ssa

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra - per il tramite dell'avv. - ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota dell'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di nella quale si eccepisce la carenza di qualsivoglia interesse differenziato all'accesso richiesto precisando che nessun trasferimento è comunque avvenuto su Si indica che gli organici richiesti sono disponibili presso le Scuole eccependo però la tardività di una eventuale contestazione degli organici.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: la ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto con riferimento alla domanda di trasferimento – non accolta – che la medesima aveva presentato.

Appare priva di pregio l'argomentazione dell'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di relativa alla tardività di una eventuale contestazione degli organici: il diritto di accesso non si esaurisce con il decorso dei termini per eventuali impugnative o contestazioni potendo, la documentazione richiesta, essere funzionale alla tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante in ogni sede a ciò deputata. Quanto alla affermazione che la documentazione richiesta sarebbe disponibile presso gli Istituti si osserva che la amministrazione adita – ove in possesso anch'essa dei documenti de quibus – dovrà renderli disponibili consentendo l'accesso. A tal riguardo si osserva che l'amministrazione non ha mai dichiarato di non detenere la documentazione in oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019)

10.5. ACCESSO A DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE SEPARATO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della

FATTO

La signora ha presentato un'istanza di accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa al sig., coniuge separato. Chiedeva in particolare copia:

- delle dichiarazioni dei redditi (Modello Unico persone Fisiche) del Sig. relative agli anni di imposta 2016, 2017, 2018.
- 2) degli studi di settore e certificazione UNICA relative agli anni 2016, 2017 e 2018; nonché di prendere visione di:
- 3) delle comunicazioni inviate, dal 1/1/2016 alla data di risposta alla odierna istanza, da tutti gli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria sezione Archivio dei Rapporti Finanziari relative ai

rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed extra/conto ed ai rapporti di qualsiasi genere riconducibili, anche in qualità di delegante o delegato, al sig.;

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare il proprio diritto e quello dei propri figli ad un adeguato assegno di mantenimento, ad oggi negato, e quindi al fine di dimostrare in giudizio le concrete ed effettive disponibilità economiche del marito ed ottenere, in tal modo, il riconoscimento dell'assegno separativo.

In data 30/10/2018, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di trasmetteva la richiesta di accesso alla Direzione Regionale della, in quanto competente.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale di comunicava il rigetto della richiesta di accesso, con provvedimento del 7 novembre 2018, deducendo, tra l'altro:

l'inesistenza di una assoluta necessità dell'accesso richiesto ma di una mera utilità del medesimo, trattandosi di una istanza di accesso avente carattere "esplorativo";

- che l'accesso all' Archivio dei rapporti finanziari è fortemente limitato sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, poiché è accessibile unicamente dai soggetti individuati dal combinato disposto dell'art. 7, comma 11, del D.P.R. 605/73 e dall'art. 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n. 269 ed i soggetti autorizzati possono accedervi per le sole finalità elencate nelle predette fonti normative;
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. del 14/05/2014, riconosce e qualifica le comunicazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari come portatrici di dati "sensibili", non intendendo in questo caso una particolare categoria di dati personali non comuni né sensibili in senso propriamente detto, ma particolarmente rilevanti e significativi per la riservatezza dell'interessato. Il Consiglio di Stato nella predetta sentenza ponendo l'accento sulla specialità dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, ha ritenuto indispensabile effettuare un bilanciamento degli interessi, affermando che "l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 30 giugno 2003 e delle norme di cui alla L.241 del 1990" per cui nel caso di cui trattasi "la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti sensibili del coniuge". Il Consiglio di Stato, dunque, non fissa una prevalenza tout court del diritto di accesso ai fini della difesa di un interesse giuridicamente rilevante, ma dispone che è necessario, caso per caso, effettuare un bilanciamento tra l'interesse che si vuole salvaguardare attraverso l'esercizio del diritto di difesa e il diritto alla riservatezza del terzo.
- che anche il legislatore, infine, con le recenti modifiche apportate all'art. 492-bis c.p.c. ed all'art. 155-sexies disp. att. cpc (come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119), da un lato, ha reso più agevole l'accesso ai dati finanziari dell'ex-coniuge espressamente prevedendo che nei procedimenti di famiglia

"l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento" (e non più al Presidente del Tribunale); dall'altro, implicitamente conferma l'esigenza avvertita dal legislatore di contemperare il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza (ambedue interessi di rango primario) prevedendo che tale bilanciamento avvenga tramite un terzo imparziale (giudice del procedimento).

- che la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3461 del 13/07/2017, per fattispecie quali quella in esame (accesso ai dati finanziari e tributari dell'ex-coniuge in pendenza di causa civile in materia di separazione/divorzio), evidenzia come occorre considerare, in primo luogo, che il diritto alla tutela giurisdizionale, per il tramite della acquisizione di documenti amministrativi al processo, è assicurato e disciplinato dal relativo codice di procedura civile; in secondo luogo, che il giudizio nell'ambito del quale la parte istante intende utilizzare i documenti richiesti, è un giudizio tra soggetti privati, al quale la pubblica amministrazione è totalmente estranea.

- che con riguardo alla richiesta di accesso agli "Studi di settore (...) relativi ai medesimi anni 2016, 2017 e 2018" la stessa non può trovare accoglimento, oltre che per le medesime ragioni del mancato accoglimento della richiesta di accesso ai dati tributari, anche per l'ulteriore circostanza che la giurisprudenza amministrativa che pure ammetteva l'accesso a copia delle dichiarazioni dell'ex coniuge in pendenza di una causa in materia di famiglia (separazione tra coniugi e determinazione dell'assegno di mantenimento), esclude comunque dall'accesso gli allegati alla dichiarazione, "vietando la normativa vigente [Art. 5, comma 1, lett. d) del D.M. n. 603 del 29/10/1996, adottato dal Ministero delle Finanze] l'accesso agli atti e documenti allegati alle predette dichiarazioni" (cfr. Tar Sicilia – Palermo n. 452/2009).

La richiesta dei dati tributari relativi all'anno di imposta 2018, peraltro, è di fatto improcedibile posto che le dichiarazioni fiscali per detto anno saranno presentate nel 2019.

Avverso tale provvedimento la sig.ra proponeva nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato sig.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale riportandosi integralmente alle argomentazioni già avanzate a sostegno del diniego opposto insiste per il rigetto del ricorso ribadendo che laddove consentita, non può che essere ritenuta come circoscritta alla sola visione dei dati riguardanti l'esistenza e la natura dei rapporti finanziari della controparte dell'odierno istante.

La Commissione, nella seduta del 19 Dicembre 2018, rilevando che non si aveva ancora certezza in merito all'avvenuta consegna del ricorso al controinteressato - e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione - sospendeva la decisione fino allo spirare dei predetti termini. Invitava altresì la ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto nel *plenum* del 19 Dicembre 2018 la ricorrente inviava alla Commissione la ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato.

Perveniva altresì memoria del controinteressato, sig. il quale, senza evidenziare eventuali profili di riservatezza da tutelare e contrapposti al diritto di accesso della istante, insisteva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Appare, a tal riguardo, priva di pregio l'argomentazione della amministrazione adita relativa ad una carenza di rigida necessità dei documenti richiesti.

Ad avviso della Commissione sembra difficilmente condivisibile la pur autorevole affermazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3461/2017, invocata dalla resistente amministrazione, che qualifica gli atti richiesti come "documenti sensibili del coniuge". Si tratta, pur sempre, di dati patrimoniali e reddituali e non di dati sensibili nella definizione recata nel codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003).

Parimenti la Commissione non ritiene di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, nella parte in cui statuisce che l'esigenza conoscitiva può essere assicurata e soddisfatta solo all'interno del processo instaurato "ciò perché l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice "deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 c.p.c.)".

In questo modo si afferma il principio per cui il diritto di accesso laddove si scontra con il diritto alla riservatezza di un terzo può trovare componimento solo all'interno di un processo e sotto il controllo di un giudice, l'unico ritenuto idoneo a valutare e a ponderare gli interessi in gioco, con la conseguenza che "la possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato" (sempre C.d.S. n. 3461/2017 cit.).

Così argomentando, però, non si considera che l'introduzione del 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso ex lege 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al

giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge. Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate.

La Commissione condivide, però, l'eccezione della amministrazione adita relativa alla impossibilità di consentire l'accesso dati tributari relativi all'anno di imposta 2018, posto che le dichiarazioni fiscali per detto anno saranno presentate nel 2019. Con riferimento a tale parte dell'istanza il ricorso non può essere accolto per inesistenza della documentazione richiesta.

La Commissione precisa inoltre che il diritto di accesso deve esercitarsi nella duplice forma della visione e dell'estrazione di copia, pertanto laddove l'istante abbia chiesto specificamente l'estrazione di copia questa dovrà essere consentita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, rigettandolo solo per la parte relativa alla richiesta dati tributari relativi all'anno di imposta 2018, per inesistenza della documentazione richiesta; per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.6. ACCESSO A COPIA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compartimento Polizia Stradale per le "....." di/Dirigente della Sezione Polizia Stradale

FATTO

Il sig., Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in data 11 novembre 2018 ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Compartimento Polizia Stradale per le "...." di Chiedeva

in particolare copia di tutti gli "atti del procedimento disciplinare istruito da codesta Amministrazione a proprio carico ed iniziato con lettera di contestazione con prot. n. del 22 ottobre 2018".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota della amministrazione resistente la quale dichiarava di aver proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento de quo per incompetenza e all'annullamento della contestazione degli addebiti e di ogni altro atto medio tempore intercorso. L'annullamento cassa ab origine l'atto emesso al punto da renderlo non più in grado di dispiegare alcun effetto o conseguenza giuridicamente rilevante. L'amministrazione ha rimesso gli atti al Dirigente della Sezione Polizia Stradale quale organo competente per l'irrogazione della sanzione disciplinare inferiore alla pena pecuniaria. L'amministrazione deduce pertanto di non aver serbato silenzio sull'istanza presentata avendo notificato tale decreto di revoca in autotutela.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione adita di aver proceduto all'annullamento del procedimento disciplinare in autotutela per incompetenza ma, a tale riguardo, osserva quanto segue. L'amministrazione ha proceduto alla trasmissione dei predetti atti al superiore gerarchico, per la gestione del procedimento disciplinare a carico del Non può pertanto dirsi venuto meno l'interesse del richiedente a conoscere gli atti di un procedimento che, di fatto, non si è esaurito ma è stato solamente oggetto di trasferimento di competenza alla Autorità gerarchicamente sovraordinata. Pertanto l'amministrazione originariamente adita, ove ancora in possesso di copia della documentazione richiesta, dovrà consentirne l'accesso. Viceversa, qualora non detenga più copia della predetta documentazione dovrà inoltrare l'istanza d'accesso ricevuta al Dirigente della Sezione Polizia Stradale ai fini dell'accesso richiesto. Il ricorso deve dirsi, pertanto, fondato vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 nonché in un'ottica difensiva con riguardo al procedimento disciplinare a suo carico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei confronti del Compartimento Polizia Stradale per le "....." di nonché, in via subordinata e prudenziale, nei confronti del Dirigente della Sezione Polizia Stradale e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019)

10.7. ACCESSO DI RAPPRESENTANTE SINDACALE ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PROVVISORIA DI INTERPELLI PER MOBILITÀ INTERNA.

Ricorrente: UIL - PA Polizia Penitenziaria Segreteria Territoriale per la Provincia di

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

Il sig., in qualità di segretario generale UIL - PA Polizia Penitenziaria Segreteria Territoriale per la Provincia di, ha presentato un' istanza di accesso rivolta alla Direzione della Casa Circondariale di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

"carteggio utilizzato nell'istruttoria relativa alla formazione della graduatoria provvisoria degli interpelli per la mobilità interna del settembre 2018 nella CC di; copie necessarie per valutare e comparare l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli punti indicati dall'accordo regionale sulla mobilità interna del personale del 13/06/2017, nonché a valutare la corrispondenza o meno degli atti eseguiti al suddetto accordo".

Motivava l'istanza deducendo la non sufficienza della "graduatoria provvisoria fornita con i soli dati del nome e cognome del concorrente e punteggio totale assegnato" per compiere le verifiche previste dal mandato.

Con successiva comunicazione l'organizzazione sindacale chiariva che la richiesta di accesso avrebbe potuto ritenersi sostanzialmente soddisfatta anche dalla consegna di uno schema riepilogativo contenente i punteggi anche parziali relativi alle singole voci concorrenti alla formazione del punteggio totale opportunamente dettagliate, escludendo quindi documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale.

L'amministrazione adita rigettava, con provvedimento del 23 novembre 2018, forniva alcuni chiarimenti in merito ai criteri utilizzati ai fini della selezione, inviando copia dei criteri per lo svolgimento della mobilità locale e l'avviso di indizione dell'interpello. Rigettava, però, l'istanza con riferimento ai punteggi ottenuti dai partecipanti, in quanto riservati e coperti da segreto d'ufficio e deduceva che tali documenti avrebbero potuto essere resi accessibili solo con delega dei diretti interessati.

Avverso tale provvedimento di rigetto il sig. n.q. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che, per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A., per la

cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie i documenti richiesti appaiono inerire alle prerogative del sindacato in quanto tale essendo relativi ad una materia oggetto di contrattazione e concertazione. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.8. RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI NON ESISTENTI

Ricorrente:....

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

Con istanza presentata all'Università di tra il 26 ed il 27 ottobre 2018, studentessa del corso di Infermieristica presso quell'Università, ha chiesto l'accesso alla documentazione concernente le istanze di trasferimento di sede didattica avanzate da studenti anch'essi iscritti (per l'anno accademico 2017/18) al primo anno di quel corso di laurea e, in particolare, l'individuazione del numero di posti disponibili per quei trasferimenti presso le tre sedi didattiche ubicate a alla data del 1 ottobre 2018: con decorrenza dalla quale erano stati disposti una serie di trasferimenti, tra cui quello dell'istante stessa.

Lamentando che, il 23 novembre 2018, tale istanza fosse stata accolta soltanto parzialmente e che, in particolare, non le fosse stato dato accesso a documentazione che attestasse il numero dei posti disponibili alla predetta data del 1° ottobre 2018 per i trasferimenti di sede didattica, con ricorso presentato il 20 dicembre 2018 la ha adito questa Commissione.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Nella nota del 23 novembre 2018, allegata al ricorso e parzialmente satisfattiva dell'istanza di accesso, l'Università di ha affermato che "non è disponibile alcun documento che attesti il numero di posti disponibili all'1.10.2018 presso le varie sedi didattiche di". Inoltre a quella nota risulta allegato il verbale del 24 settembre di quello stesso anno, mediante cui sono state accolte plurime istanze di trasferimento (senza passaggio di anno di corso) verso le tre sedi didattiche che, secondo quanto

affermato nel ricorso stesso, risultano ubicate a tuttavia neppure in quel verbale risulta menzionato alcun previo provvedimento di individuazione delle sedi disponibili.

Perciò, pur in assenza di alcuna memoria depositata presso questa Commissione, quanto desumibile dagli allegati all'odierno ricorso depone nel senso della materiale inesistenza del documento a cui la invoca l'accesso: rendendo così infondato il ricorso stesso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.9. Accesso del Consigliere comunale alle copie dei decreti ingiuntivi a carico del Comune.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

nune ui

FATTO

Il Sig., in qualità di Consigliere comunale del Comune di, in provincia di ha presentato un'istanza diretta a ottenere copia dei decreti ingiuntivi emessi a carico del Comune.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza il Consigliere ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni,

Il Comune ha depositato memoria in cui dà conto di aver riscontrato e soddisfatto in parte la richiesta del Consigliere il quale, tuttavia, il 28 dicembre 2018 ha precisato l'intervallo temporale di suo interesse (1/6/2007-31/12/2007) e di voler ottenere riscontro anche in relazione ai provvedimenti non opposti dal Comune.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto la Commissione osserva che ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato non è, pertanto, soggetto ad alcun onere motivazionale, e deve, pertanto, essere garantito, anche tenuto conto delle specificazioni della documentazione richiesta avvenute nel corso delle interlocuzioni avvenute con l'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita il Comune a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.10. ACCESSO DEL RICHIEDENTE ALLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I PROPRI CONTRIBUTI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. presentava all'INPS una richiesta di accesso alla documentazione riguardante i propri contributi versati nella gestione commercianti dal 1998 al 2006.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.11. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AD ISTANZA DI OTTENIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra deduce di aver rivolto all'Amministrazione, in data 20 novembre 2018, un'istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno 2015.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha depositato una nota in cui fa presente che l'istruttoria si è conclusa negativamente ed è stato inoltrato all'istante un preavviso di rigetto.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dal Ministero, che ha informato l'interessata dello stato del procedimento e del suo esito sfavorevole, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, a fronte dell'istanza presentata, sussiste il diritto della ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.12. ACCESSO DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI DOCUMENTI INERENTI L'IGIENE E LA SICUREZZA SUL LAVORO.

Ricorrente: Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia – C.O.I.S.P. – Segreteria provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il ricorrente, in proprio, in qualità di Rappresentante dei Sicurezza dei Lavoratori (RLS) e quale delegato dal Sindacato di Polizia Provinciale COISP –, a seguito di accesso ai documenti esercitato in data 11//10/2018, ha presentato in data 18/10/2018 alla Questura di – Servizio di protezione e prevenzione - richiesta formale di estrazione di copia su supporto informatico, dei documenti inerenti l'igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. nr. 81 del 2008 relativi al Commissariato della Polizia di Stato di (.....) – e in particolare:

- a. Copia documento di valutazione dei rischi e Piano delle emergenze;
- b. Copia Registro delle manutenzioni completo;
- c. Copia Relazione ultima visita del medico competente;
- Ultimo rapporto verifica della messa a terra ed impianto protezione contro le scariche atmosferiche, verbale ultima riunione periodica di cui all'art. 35;
- e. Elenco nominativi dei dirigenti e dei preposti art. 37 co. 7 e copie attestati di formazione conformi all'accordo Stato-Regioni vigenti, elenco dei lavoratori in forza al commissariato di P.S. con indicazione del tipo di formazione ricevuta e la data del corso e copie dei relativi attestati rilasciati ai sensi dell'art. 37 commi dall'1 al 6.

Ciò al fine di esercitare le funzioni di competenza del responsabile della Sicurezza dei lavoratori a seguito di segnalazioni effettuate da lavoratori, art. 50 d.lgs. n. 81 del 2008.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale la Questura resistente comunica che per un disguido materiale non era stata ricevuta l'istanza di accesso in questione e che, in accordo con il nuovo Responsabile per la Sicurezza sig., saranno dati in visione i chiesti documenti, ai sensi D.Lgs. n. 81 del 2008. Comunica infatti, parte resistente che a partire dal 21 dicembre 2018 la carica di RLS è attribuita al Segretario provinciale della O.S. ricorrente, appunto il sig.

DIRITTO

La Commissione rileva che a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 la quale, nello stabilire che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta. Pertanto, l'amministrazione è tenuta a consentire anche la copia dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.13. ACCESSO AI DOCUMENTI INERENTI LA NOMINA A SUPPLENTE.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale d'Istruzione Superiore (.....)

FATTO

La ricorrente dott.ssa ha ricevuto dall'Istituto resistente una mail, datata 24 ottobre 2018, di convocazione per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per la cattedra di concorso A018; tuttavia la ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro alla dichiarazione di disponibilità a ricevere l'incarico, nonostante la medesima fosse stata presentata in termini, la dott.ssa risultasse prima nella graduatoria d'istituto ed avesse specificato di avere concluso il precedente rapporto lavorativo. Pertanto, con istanza del 31 ottobre 2018, la ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti inerenti la nomina del supplente per la cattedra di concorso A018 propostale con la convocazione citata.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La ricorrente, quale destinataria della convocazione per l'insegnamento a tempo determinato per la classe di concorso A018 presso l'Istituto scolastico resistente, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.14. Accesso all'atto di conferimento di incarico di dirigente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

La dott.ssa, dirigente presso il Ministero resistente, ha partecipato all'interpello per l'assegnazione di un posto di dirigente, poi assegnato alla dott.ssa Successivamente, in qualità di partecipante alla procedura, con istanza del 13 dicembre 2018, ha chiesto di accedere all'atto del conferimento dell'incarico ed ai documenti connessi. Il Ministero resistente con provvedimento del 21 dicembre ha differito l'accesso all'esito della registrazione del decreto da parte degli organi di controllo, con ciò qualificando implicitamente l'atto acceduto quale atto interno e, quindi, sottratto all'accesso. L'amministrazione ha poi evidenziato che i chiesti documenti saranno pubblicati sul sito del Ministero.

Il provvedimento di differimento del 21 dicembre 2018 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 24 del 1990.

DIRITTO

La Commissione rilava che la ricorrente quale partecipante alla procedura selettiva citata, è titolare di un interesse endoprocedimentale, ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, ragione per la quale non è necessaria la dimostrazione dell'interesse della ricorrente.

La Commissione poi ricorda che, l'art. 22, comma 1 lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce "documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17gennaio 2019).

10.15. Accesso agli atti di aggiudicazione di gara d'appalto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione centrale acquisiti ed appalti

FATTO

La ricorrente, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in alla via palazzina, scala, interno, con istanza del 28 ottobre 2018, ha chiesto all'Istituto resistente di accedere ai seguenti documenti:

- 1. offerte presentate dai (.....) collocatisi ai primi due posti della graduatoria provvisoria di aggiudicazione riportata nel provvedimento del 7.3.2018, ossia 1) srl srl srl srl srl srl srl srl srl srl srl srl srl srl srl srl .
- 2. contratto stipulato al riguardo tra l'INPS e l'impresa aggiudicataria;
- 3. ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale a quelli di cui ai punti 1 e 2.

Espone l'accedente che l'Istituto previdenziale, in ottemperanza alla sentenza nr./.... — II^ sez. civile del Tribunale di, ha emesso una determinazione di aggiudicazione in data 7 marzo 2018, nei confronti dell'operatore economico srl – srl – srl – srl, per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento statico complesso edilizio in Via, —", in ragione dei vizi strutturali dell'edificio in cui si colloca l'unità immobiliare di proprietà della ricorrente, accertati in sede giudiziaria. Successivamente l'Istituto ha informato i condomini, in data 9 maggio, dell'avvenuta stipula in data 9 aprile di un contratto di fitto di ramo d'azienda e preliminare cessione tra il srl e srl.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi connessi allo svolgimento dei lavori che riguardano l'immobile di cui è proprietaria.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione resistente informa la Commissione di avere consegnato all'amministratore del condominio dott. nel corso di una riunione con i rappresentanti del Comitato dei proprietari, il contratto stipulato con l'operatore economico nella nuova compagine con mandataria srl nel quale sono forniti dettagli dell'attività che verrà posta in essere in